

STATUTO
Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1
(Denominazione, sede, durata)

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, un'associazione di volontariato avente la seguente denominazione:

" A.A.S. Associazione Animalisti Sammaritani ODV", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di S. Maria C.V., alla Via Firenze Parco Olympus 23 e con durata illimitata. L'associazione dispone del seguente codice fiscale: 94010030610 e indirizzo PEC ass.animalistisammaritani@pec.it . Con delibera dell'Organo di Amministrazione potrà essere individuata e trasferita la sede legale, senza necessità di modifica statutaria, purchè all'interno del medesimo Comune.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e segg. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento, senza scopo di lucro neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione. L'acronimo ODV ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza ed in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è apartitica e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali, divieto di distribuzione degli utili.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di tutte le attività di interesse generale collegate e connesse a quelle elencate nella lettera E di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, nell'ambito della tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo, ai sensi e per gli effetti dalla L. 281/91 e della legge Regione Campania n. 39/2019, avvalendosi in modo prevalente, per la realizzazione degli scopi associativi, dell'attività di volontariato dei propri associati.

Nello specifico, a fini esemplificativi, ma non esaustivi, lo scopo associativo si estrinseca nelle seguenti attività:

- Sostegno agli animali abbandonati nei canili e, in generale, sul territorio;
- Svolge attività di contrasto verso comportamenti scorretti nei confronti degli animali ed in generale dell'ambiente;
- Collaborare con le istituzioni nella gestione e conduzione di strutture di ricovero per animali abbandonati;

Maurizio Rizzo

Mario Russo
Santina Maffei



- Proporre momenti di coinvolgimento di giovani, anziani, comunità di recupero, in manifestazioni legate all'idea di protezionismo animale;
- Scoraggiare il fenomeno dell'abbandono degli animali in particolare nel periodo estivo;
- Avere proprie Guardie Eco-Zoofile, designate secondo la normativa vigente.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione svolge, inoltre, attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed, in particolare, della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali. L'adesione all'associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di razza, di nazionalità, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto al recesso. Possono associarsi tutte le persone maggiorenni. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. In caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati, entro 60 giorni dalla richiesta.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo

criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. E' fatta salva la libera facoltà di recesso dell'associato.

Gli associati si distinguono in:

1) Soci fondatori - sono i firmatari dell'atto costitutivo.

2) Soci ordinari - sono quelli che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario, contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'Associazione;

3) Soci benemeriti - sono coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni, consentano il perseguimento degli scopi istituzionali del sodalizio;

4) Soci onorari - sono coloro i quali, per particolari meriti o considerazioni siano dall'Organo di Amministrazione, ritenuti in grado anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro all'Associazione.

5) Soci operatori: sono coloro che con la loro opera ed il loro apporto materiale e personale realizzano concretamente gli scopi associativi.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, se in regola con il versamento della quota associativa;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta al Presidente;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto personale e per delega, se in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché tutte le deliberazioni degli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di Amministrazione;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

- **Recesso**: ogni associato può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.
- **Decadenza**: la decadenza viene dichiarata dall'Organo di Amministrazione, trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno e senza necessità di alcuna comunicazione.
- **Esclusione**: la qualità di associato si perde, inoltre, nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo

Maurizio Rina

Maurizio Rina
Sottosegretario



dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. L'Organo di Amministrazione delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato a mezzo posta elettronica all'interessato, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo (eventuale);
- l'Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale. Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea: composizione, attribuzione, convocazione)

L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Possono partecipare all'Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purchè in regola con il pagamento della quota associativa annuale e purchè iscritti da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può avvenire anche a mezzo posta elettronica. Anche l'espressione di voto e la partecipazione alle assemblee possono avvenire con modalità telematica. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea deve essere, inoltre, convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- delinea, esamina ed approva gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio (preventivo e consuntivo) redatto dall'Organo di amministrazione;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti relativi all'attività associativa;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sul mancato accoglimento della domanda dell'associato o sul provvedimento di esclusione dello stesso, in caso di ricorso;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza e su tutte le questioni alla stessa sottoposte dall'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta l'organo di Amministrazione lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti in forma scritta, facendone richiesta con modalità telematica, al Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

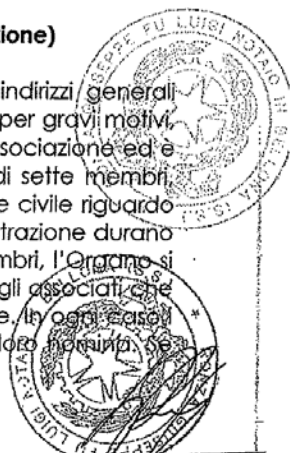
ART. 8

(Organo di amministrazione: composizione, attribuzione, convocazione)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Esso si configura come organo esecutivo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea. E' composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, scelti fra gli associati iscritti da almeno tre mesi. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I membri dell'organo di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più membri, l'Organo di Amministrazione provvede a sostituirli nominando al loro posto l'associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se

Morise Rino

Morise Rino
Sottoscrizione Morise



vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

All'Organo di Amministrazione spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- istituire, custodire e aggiornare tutti i libri sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- qualora lo ritenga opportuno redigere un apposito regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- indire adunanze, convegni, ecc.;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'art. 4;
- istituire sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti e custoditi presso la sede associativa.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'organo di amministrazione è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.

La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Egli convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione. L'incarico di Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a questi ultimi in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, in particolare:

- a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.

Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.

In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 Il Segretario ed il Tesoriere

Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Essi sono nominati dall'Assemblea.

Al Segretario compete:

- a) la redazione dei verbali delle sedute dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- c) la redazione dei libri verbali nonché del libro degli associati e del registro dei volontari.

Al Tesoriere spetta il compito di:

- a) tenere ed aggiornare i libri contabili;
- b) predisporre il bilancio dell'Associazione.

ART. 11 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi del art. 30, comma 2 del D. Lgs n. 117/2017.

Renzo Ferro

*Mario Vento
Santina Nappa*



I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Se l'Organo è collegiale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre anni. Essi sono rieleggibili e possono essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione avuto riguardo alla loro competenza. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo elegge al proprio interno un Presidente. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

ART. 13 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 14 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo; ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione ha, altresì, l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 15 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, erogazioni liberali di associati e terzi, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi da convenzioni, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle

attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore. Le entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, saranno inserite in una apposita voce di bilancio, fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore. Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ed i rimborsi previsti da convenzioni e contratti.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e chiusura al 31 dicembre dello stesso anno. Il documento relativo è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario, l'Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 117/17, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Il bilancio di previsione comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e dovrà essere redatto dall'Organo di Amministrazione entro il 31 ottobre e sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio e dovrà contenere:

- 1) le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;
- 2) le spese accertate (pagate o da pagare);
- 3) la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori;
- 4) il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano dall'esercizio successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà accantonato interamente a fondo di riserva istituzionale e rimarrà a disposizione dell'ente per il perseguimento dei fini sociali e l'eventuale copertura di disavanzi di esercizio. E' fatto divieto assoluto di distribuzione diretta o indiretta di utile ai soci. I fondi saranno depositati presso l'istituto di credito stabilito dall'organo di Amministrazione ed ogni operazione sarà effettuata o disposta con firma del Presidente. Le eventuali somme versate per la tessera di affiliazione e per le quote sociali non saranno rimborsabili in nessun caso.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 17 (Libri sociali)

L'associazione deve tenere, i seguenti libri sociali, redatti anche su formato elettronico:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Marco Rosso

Marco Rosso
Sottoscrizione



- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta scritta al Presidente, anche con modalità telematiche. Il Presidente trasmette comunicazione della richiesta all'organo competente. L'organo competente alla tenuta del singolo libro ha l'obbligo di rispondere all'istanza entro giorni 15 dal ricevimento.

ART. 18 (Volontari)

I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione. Sono, in ogni caso, vietati rimborsi spese di tipo forfetario, fatta eccezione per il limite quantitativo previsto dal Codice del Terzo Settore. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate in misura forfettaria nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari. Il trattamento economico è disciplinato come previsto dall'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

ART. 20 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente

sere
o di

to a

cura

rivi,

al
ella
ha

di
oni
di
ita
le
lle
so,
dal
re
ia,
nsi

ie,
rio
le,
di
di

o
o
%
6

ji
e
e

dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 21

(Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione e devoluzione del patrimonio residuo)

La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dallo Statuto.

L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART. 22

(Norme di rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e integrazioni, nonché dal Codice civile.

Art. 23

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo. A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore. Agli adempimenti connessi all'iscrizione provvede l'organo di amministrazione.

Mario Rina

Mario Rina
Sottosegretario



Io Notaio Giuseppe RONZA, di Bellona, certifico che la presente copia su n. quattordici facciate e' conforme all'originale, firmato a norma di legge, e si rilascia per uso consentito.

Bellona, 1 agosto 2019

